



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

SIMONA BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
65	24/11/2025	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "Realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU) nel Comune di Chianche (AV)" - Proponente: Comune di Chianche - CUP 9010

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. il titolo III della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "*Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale*", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- c. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione ambientale sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali;
- d. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;
- e. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- f. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l'"*Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative*";
- h. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC del 03/01/2023, sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza* di competenza della Regione Campania;
- i. ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 dello stesso D.lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- j. le attività di monitoraggio relative alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attuano secondo le modalità di cui all'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- k. ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente*";

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. 284400 del 28/05/2021 contrassegnata con CUP 9010, il Comune di Chianche, con sede legale in via Angelina,4 – 83010 – Chianche (AV) ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di " *Realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU) nel Comune di Chianche (AV)*";
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Roberta Infascelli, funzionario dello Staff 50 17 92;
- c. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. nella seduta del 04/11/2021;
- d. che la Commissione si è espressa come di seguito testualmente riportato: **"La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'istruttore dott.ssa Roberta Infascelli e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonché della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione Imbatto Ambientale con condizioni ambientali sopra riportate come da scheda dell'istruttore."**
- e. che in virtù del parere sopra richiamato si è ritenuto di emettere provvedimento di esclusione dalla VIA per il progetto di che trattasi con D.D. n. 267 del 19/11/2021 pubblicato nel B.U.R.C. n. 110 del 29/11/2021;
- f. che successivamente, il progetto ha ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 65 del 05/11/2024 dalla "U.O.D. 50 17 05 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino";
- g. che il Decreto Dirigenziale n.267 del 19/11/2021 di esclusione dalla V.I.A. è stato annullato dapprima dal T.A.R. Campania con Sentenza 29 luglio 2024, n. 4474 cui ha fatto seguito la conferma dell'annullamento (in respingimento all'appello presentato dalla Regione Campania) con Sentenza del Consiglio di Stato n. 5097/2025 - Allegato 4;
- h. che quindi, in ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 5097/2025, con nota prot. reg. n. 316107 del 24/06/2025, l'Ufficio Speciale "Valutazioni Ambientali" della Regione Campania ha dato comunicazione della "rinnovazione dell'attività procedimentali" per il progetto *de quo* e, dovendo la "Commissione VIA-VAS e quindi la Giunta regionale rideterminarsi sulla ricorrenza o meno dei presupposti per l'esclusione dalla VIA", con la suddetta nota, ha chiesto ai Comuni appellati di Altavilla Irpina, Tufo, Santa Paolina, Montefusco e Petruro Irpino di presentare - entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa - memorie e documenti in replica alla produzione integrativa del Comune di Chianche del 28 ottobre 2021;
- i. che con Decreto Dirigenziale n. 65 del 09/07/2025 la U.O.D. 50 17 05 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino ha annullato il D.D. n. 65 del 05/11/2024 (Autorizzazione Integrata Ambientale) per i motivi in esso contenuti.
- j. che entro i termini richiamati dalla suddetta nota prot. reg. n.316107/2025 sono pervenute le seguenti osservazioni:
 - a. Comune di Tufo (AV), tramite PEC il 23 luglio 2025;
 - b. Comune di Montefusco (AV), tramite PEC il 23 luglio 2025;
 - c. Comune di Santa Paolina (AV), tramite PEC il 23 luglio 2025;
 - d. Comune di Altavilla Irpina (AV), tramite PEC il 24 luglio 2025;

- k. che l'istruttoria relativa alla rinnovazione delle attività procedurali inerenti al progetto di che trattasi è stata affidata all'Ing. Gianfranco di Caprio e all'Ing. Domenico Capocotta, funzionari dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali 306.00.00;
- l. che con Decreto Dirigenziale n. 65 del 09/07/2025 la U.O.D. 50 17 05 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino ha annullato il D.D. n. 65 del 05/11/2024 (Autorizzazione Integrata Ambientale) per i motivi in esso contenuti;
- m. che con nota prot. reg. n. 395341/2025 del 07/08/2025 l'Ufficio Speciale 306.00.00 ha chiesto al proponente di fornire integrazioni e chiarimenti;
- n. che con comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 03/09/2025, ed acquisita al protocollo reg. n.0431440 del 04/09/2025, il proponente Comune di Chianche ha formulato allo scrivente Ufficio una richiesta motivata di proroga dei tempi, per un periodo di 15 giorni, per l'invio della documentazione di riscontro alle richieste di chiarimenti ed integrazioni tecniche;
- o. che con nota prot. protocollo n.0443228 del 09/09/2025 dello scrivente Ufficio è stato comunicato al proponente Comune di Chianche e, per conoscenza, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, l'accoglimento della richiesta di proroga dei termini per l'invio del riscontro alla richiesta di chiarimenti ed integrazioni tecniche formulata con la nota prot. reg. n. 395341/2025;
- p. che con nota acquisita al prot. reg. 489364 del 01/10/2025, è stato acquisito il riscontro tecnico fornito dal proponente Comune di Chianche alla richiesta d'integrazioni di cui alla nota prot. reg. n. 395341/2025;

RILEVATO che:

a.detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. nella seduta del 13/11/2025, durante la quale è stata illustrata l'istruttoria svolta dai funzionari sopra citati che così recita:

“la presente scheda istruttoria esula da precedenti fasi autorizzative ed è finalizzata all'analisi tecnica delle criticità sollevate dai Comuni appellanti nonché delle motivazioni tecniche contenute nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 5097/2025 ed il relativo riscontro tecnico presentato dal proponente Comune di Chianche acquisito al prot. reg. n. 489364 del 01/10/2025.

CONSIDERATO CHE:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente e dal Progettista occorre riconoscere la veridicità dovuta, in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis della L. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci, qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficia la validità della presente istruttoria;
- restano in capo al Proponente e al Progettista le responsabilità inerenti all'adeguatezza e la funzionalità delle scelte progettuali rispetto agli obiettivi e finalità dell'intervento;
- nota prot. n. 507 del 28/08/2025 trasmessa a mezzo PEC del 28/08/2025, è pervenuto specifico contributo da parte dell'“Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - Ambito Territoriale Ottimale Avellino”, pubblicato sulle pagine dedicate del portale, e che si riporta integralmente di seguito:

“In riferimento alla procedura in oggetto, si conferma la rilevanza strategica dell'opera per l'ATO Avellino e si comunica che non si rilevano criticità in merito alla sua realizzazione.

Si ritiene opportuno precisare che l'inserimento del previsto impianto di Chianche nel Piano d'Ambito è stato il risultato di un'approfondita analisi delle alternative di localizzazione, condotta da

una Commissione tecnico-scientifica composta, tra gli altri, da docenti universitari. Gli esiti di tale valutazione sono dettagliatamente illustrati nella relazione allegata”;

- non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto, né da parte del privato;
- il proponente Comune di Chianche ha asserito nei documenti trasmessi che richiederà il Nulla Osta Idraulico, ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 1904, formalmente necessario essendo l'impianto situato ad una distanza inferiore ai 200 m dal recettore finale;
- l'intervento in oggetto non è di iniziativa privata, ma costituisce una infrastruttura di interesse pubblico promossa da un Ente pubblico e che si configura come un intervento strategico per il territorio come rilevato e confermato dall'ATO di Avellino;
- l'intervento è finalizzato alla fornitura di un servizio pubblico dedicato alla qualificazione energetica e al trattamento dei rifiuti urbani, attraverso il trattamento anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata. Tale processo consente la riduzione della quantità di rifiuti da smaltire in discarica e la valorizzazione energetica della frazione organica, mediante la produzione di biogas destinato all'immissione in rete, contribuendo alla transizione verso modelli energetici a basse emissioni di carbonio e alla promozione di pratiche di economia circolare.

FERMO RESTANDO:

- la competenza del soggetto che autorizza e/o del soggetto preposto alla tutela dei corpi idrici di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- che sarà cura dell'Autorità procedente garantire l'acquisizione di tutti i pareri e/o autorizzazioni necessarie o altro parere dipendente dal regime vincolistico insistente nell'area di intervento;
- che sarà cura del Proponente ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di “riutilizzo delle terre e rocce da scavo” (DPR 120/2017) sia in sito che fuori dal sito e per la tipologia di cantiere di che trattasi, attivandosi presso le autorità competenti;
- che sarà opportuno aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), in fase di Autorizzazione Integrata Ambientale, con eventuali nuove soglie, metodi, frequenze e responsabilità in materia di:
 - emissioni odorigene (in coerenza con D.D. n. 309/2023),
 - scarichi e acque meteoriche (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.),
 - emissioni atmosferiche da traffico indotto sia in fase di cantiere che di esercizio.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene che, sotto il profilo esclusivamente tecnico/valutativo, possa essere confermata l'esclusione dell'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Infatti, grazie agli ulteriori elementi forniti e alle conseguenti valutazioni, l'attuale giudizio di esclusione dalla procedura di VIA può essere ritenuto attendibile e convincente, in ogni aspetto dell'indagine, presentando un quadro probatorio tale da escludere con certezza il rischio di impatti pregiudizievoli.

Tuttavia, anche in considerazione di quanto contenuto nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 5097/2025, che ritiene infondate le motivazioni difensive del ricorso numero di registro generale 6675 del 2024 proposto dalla Regione Campania, prevedendo testualmente “obbligo per la commissione VIA-VAS e quindi della Giunta regionale di rideterminarsi sulla ricorrenza o meno dei presupposti per l'esclusione dalla VIA”, si rimette alla Commissione VIA (che già si è espressa in merito nella seduta del 4 novembre 2021) ogni decisione finale rispetto all'accoglimento o meno della proposta istruttoria o, in alternativa, “sottoporre il progetto alla ordinaria procedura di VIA che rappresenta il procedimento idoneo ad assicurare il golden standard circa l'assenza di profili di impatto significativi sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, atmosfera, paesaggio)”.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dall'ing. Gianfranco Di Caprio e dall'ing. Domenico Capocotta e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati, nonché della proposta di parere formulata dagli stessi, decide di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.”;

- b. il Comune di Chianche ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

- c. per analogia a quanto stabilito all'art. 25 comma 5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURC;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del presente provvedimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 5097/2025 - Allegato 4;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dai funzionari ing. Gianfranco di caprio e ing. Domenico Capocotta ed amministrativa compiuta dallo U.S. Valutazioni Ambientali 306.00.00

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 13/11/2025, il progetto di " **Realizzazione di un impianto di trattamento anaerobico della frazione umida della raccolta differenziata (FORSU) nel Comune di Chianche (AV)**", proposto dal Comune di Chianche con sede legale in via Angelina,4 -83010-Chianche (AV);
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a cinque anni. decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.
4. **CHE** ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *"il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte"*.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione

sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

6. **DI** trasmettere il presente atto a:

- 6.1. proponente Comune di Chianche;
- 6.2. Comune di Tufo;
- 6.3. Comune di Santa Paolina;
- 6.4. Comune di Montefusco;
- 6.5. Comune di Petruro Irpino;
- 6.6. Azienda sanitaria locale Avellino;
- 6.7. Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- 6.8. Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino;
- 6.9. Provincia Avellino;
- 6.10. Provincia di Benevento;
- 6.11. Comunità Montana Partenio Vallo Lauro;
- 6.12. Comune di Altavilla Irpina;
- 6.13. Comune di Ceppaloni;
- 6.14. Comune di Torrioni;
- 6.15. Comune di Sant'Angelo a Cupolo;
- 6.16. Comune di San Nicola Manfredi;
- 6.17. Regione Campania- UOS 216.02.02 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino;
- 6.18. alla competente Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

DOTT.SSA SIMONA BRANCACCIO